

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4151 del 26/10/2016
Oggetto	Concessione di derivazione ad uso idroelettrico COMUNE: Grizzana Morandi - Vergato CORSO D'ACQUA: fiume Reno TITOLARE: ditta Viola sul Reno srl CODICE PRATICA N. BO15A0035
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4268 del 26/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Concessione di derivazione ad uso idroelettrico

COMUNE: Grizzana Morandi - Vergato

CORSO D'ACQUA: fiume Reno

TITOLARE: ditta Viola sul Reno srl

CODICE PRATICA N. BO15A0035

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista:

- l'istanza, assunta al Prot.n. PG/2015/481839 del 07/07/2015 (pratica n. BO15A0035), presentata dalla Ditta Viola sul Reno srl, P.I. e C.F. 01647720091 con sede legale ad Albissola Superiore (SV) in via Don natale Leone n.3, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica

superficiale dal fiume Reno, in sponda destra, in comune di Grizzana Morandi e Vergato (BO), loc. Sereni, ad **uso idroelettrico**, con una portata massima di 5.000 l/s, media di esercizio 1.062 l/s, mediante canale di derivazione esistente, per produrre con un salto di 4,7 m, energia elettrica con una Potenza nominale di 48,9 Kw;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 236 in data 09/09/2015, non sono state presentate osservazioni od opposizioni nei termini stabiliti per legge;

Richiamata l'ordinanza emessa nei confronti della ditta richiedente Viola sul Reno, precedentemente la richiesta di concessione, in qualità di nuova proprietaria delle opere in disuso del precedente impianto (ordinanza del Servizio Tecnico Bacino Reno n. 2850 del 10/12/2014) e finalizzata, in particolare, alla messa in sicurezza delle aree da effettuare con lavori urgenti e indifferibili, successivamente ottemperata dalla ditta;

Considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è quello idroelettrico ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. e) della L.R. n.3/1999;
- la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette;
- la derivazione non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- il prelievo avviene nel corpo idrico fluviale "060000000000 3 ER - RENO", con stato ecologico buono, in condizioni di stress quantitativo presente, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);
- per l'occupazione di aree demaniali con il canale di scarico della centrale idroelettrica, posta in comune di Vergato e identificata catastalmente al foglio 40, antistante mappali 46, 47 e 211 la ditta Viola sul Reno srl ha presentato istanza di concessione demaniale il 05/10/2016 con prot. PGBO/2016/18565 che verrà rilasciata con separato atto concessorio;

Considerato che, vista la complessità dell'istruttoria, è stato opportuno indire una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.13 del R.R. n.41/2001 e dell'art.14 della L. n.241/1990 e s.m.i., per l'esame del progetto e l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari

ai sensi degli art. 9 e 12 del medesimo regolamento;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2015/660940 del 14/09/2015, il Servizio Tecnico Bacino Reno ha convocato in data 30/09/2015, la Conferenza di Servizi (CdS) per l'esame dell'istanza e degli elaborati progettuali presentati, nonché per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio della concessione di derivazione;

Richiamate le seguenti principali valutazioni effettuate dalla CdS e illustrate nei verbali delle quattro sedute svolte:

- la richiesta di derivazione avviene da un'opera di presa immediatamente a monte della briglia sul F. Reno in località Sereni, in destra idraulica, che attinge dalla medesima zona di accumulo d'acqua utilizzata dall'impianto idroelettrico in costruzione di Reno Idroelettrica srl, ubicato in sinistra idraulica in loc. Cavacchio, e concesso con determina n 3194 del 12/03/2014;

- il progetto dell'impianto prevede il completo recupero di un'opera esistente attualmente in stato di abbandono. Il recupero prevede la ricostruzione dell'opera di presa e di un primo tratto di canale mentre il restante condotto, l'edificio di centrale e lo scarico vengono ripristinati senza sostanziali modifiche;

- il ripristino del vecchio impianto è progettato per un pieno recupero della sicurezza idraulica del corso d'acqua e della stabilità del versante che, a causa dello stato di abbandono delle opere da parte del precedente proprietario, sono state ripetutamente compromesse negli anni passati.

- il Servizio Affari Generali, Giuridici e Program. Finanziaria dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato specifico parere in merito all'applicazione della DGR 1793/2008 per questo impianto (prot. PG.169935 del 10/3/2016) che viene ritenuto non tecnicamente incompatibile con quello in sinistra idraulica, poiché "non sembra essere dirimente in senso ostativo il mero elemento cronologico" tra istanza dell'impianto con tratto sotteso (Viola sul Reno) e concessione dell'impianto puntuale (Reno Idroelettrica);

- in merito alle interferenze con il campo pozzi Hera in sinistra idraulica è risultato che il fiume è sempre in condizioni alimentanti la falda sia in condizioni statiche che dinamiche dei pozzi e le potenziali interferenze col prelievo acquedottistico sono limitate alle attività di scavo svolte nelle immediate vicinanze al campo pozzi, non riguardanti la concessione richiesta. Pertanto, la derivazione di Viola sul Reno risulta influente sul prelievo di 3,5 l/s dell'unico pozzo posto in adiacenza al

tratto sotteso (P4), laddove sia rilasciato anche il solo DMV;

- la ditta ha documentato (prot. PGB0/2016/18565 del 05/10/2016) la necessità di convogliare all'interno del canale di adduzione le acque del fosso Fabiani e, per ragioni idrauliche e di difesa delle aree circostanti, non risulta opportuno un by-pass per lo scarico di tali acque direttamente nel fiume Reno; per cui, nei quantitativi di prelievo richiesti, sono da includere anche i contributi occasionali del fosso (stimati al massimo in 20 l/s) senza che ciò modifichi i dati di concessione;

- sono state integralmente esaminate le memorie presentate dallo Studio Legale Della Casa e Castellazzi, a nome e per conto della ditta Reno Idroelettrica srl (pervenute il 20/10/2016 con prot. PGB0/2016/19783);

- la concessione che preveda il prelievo eccedente la portata transitante del corpo idrico superiore a 21,3 mc/s, è compatibile con la pianificazione vigente, non pregiudicando il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, garantendo contestualmente il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico (art. 96 comma 3 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.) poiché il prelievo si attiva molto al di sopra del DMV (1,3 mc/s) e della portata media naturalizzata del corso d'acqua (12,5 mc/s), ai sensi della DGR n. 2067/2015);

Dato atto che:

- tutti gli Enti, i cui pareri hanno carattere di obbligatorietà ai sensi dall'art. 9 e dall'art. 12 del R.R. n.41/2001, hanno espresso il loro parere e le relative prescrizioni nella CdS;

- la CdS ha formalizzato in data 25/10/2016 le risultanze dell'istruttoria da essa espletata tramite il "Verbale della 4a e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi" redatto con l'assenso dei rappresentanti degli Enti partecipanti, contenente:

- la valutazione positiva al rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica solo per portate transitanti superiori a 21.300 l/s, a salvaguardia del DMV e dei diritti di derivazione già concessi alla ditta Reno Idroelettrica srl con det. n.3194/2014;

- la valutazione negativa sul prelievo richiesto per le portate comprese tra il DMV (pari a 1.300 l/s) e 4.000 l/s, non accogliendo le obiezioni fatte dal richiedente in data 26/09/2016 con prot. PGB0/2016/17900 e in data 11/10/2016 con prot. PGB0/2016/18995;

- con la conclusione della CdS si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 così come modificato dal Dlgs. n. 127/2016;

Ritenuto opportuno, sulla base delle conclusioni sopra richiamate della CdS, denegare il prelievo della quota compresa tra 1.300 l/s e 4.000 l/s, in quanto tale quantitativo di risorsa è già stato concesso a terzi e quindi non disponibile per il presente utilizzo;

Preso atto:

- delle particolari prescrizioni espresse dagli Enti nell'ambito della CdS e inserite nel disciplinare di concessione, di cui di seguito si richiamano le più rilevanti:

- il prelievo può essere effettuato solo se a valle della derivazione transita una portata di 21.300 l/s ;
- a garanzia del punto precedente la ditta Viola sul Reno srl dovrà presentare all'Ente concedente il progetto di un sistema di controllo dell'attivazione del prelievo e di monitoraggio delle portate rilasciate e derivate con accessibilità dei dati di misura sia agli enti di controllo che alla Ditta Reno Idroelettrica, laddove ritenga di farne richiesta (nel caso anche tramite pubblicizzazione dei dati via WEB); tale sistema di controllo e monitoraggio dovrà essere validato dall'Ente concedente, prima dell'esercizio della derivazione;

Verificato che, antecedentemente il rilascio della concessione, è stato effettuato il pagamento degli oneri relativi alle spese di istruttoria per la domanda di concessione di derivazione pari ad € 188,00;

Ritenuto pertanto che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare e nel presente atto, per il prelievo dal fiume Reno ad uso idroelettrico con una Portata massima di 5.000 l/s, portata media di 616 l/s, per produrre con un salto di 4,7 m energia elettrica con una Potenza nominale di 28,38 Kw;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta Viola sul Reno srl, P.I. e C.F. 01647720091, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Reno, in comune di Grizzana Morandi, loc. Sereni, mediante canale di derivazione in destra idraulica, sui terreni identificati catastalmente al foglio 3, map. 98, per **uso idroelettrico**, alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con **portata massima di 5.000 l/s**, portata media di 616 l/s, per produrre con un **salto di 4,7 m** una **Potenza nominale di 28,38 Kw**;

b) la derivazione potrà avvenire **esclusivamente** quando nella sezione di prelievo del corso d'acqua **transitino portate superiori a 21.300 l/s**, pari alla somma del DMV (1.300 l/s) e della portata massima già concessa all'impianto idroelettrico della ditta Reno Idroelettrica srl posto sulla sponda sinistra (20.000 l/s);

c) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) la **scadenza** della presente concessione è fissata, ai sensi della DGR n. 2102 del 30/12/2013, **al 31/12/2035**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario, qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questa Struttura prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **denegare** il prelievo del quantitativo di risorsa idrica compreso tra le portate transitanti nel Reno di 1.300 l/s e 4.000 l/s;

3) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso idroelettrico, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 400,16= per l'anno 2016**, di cui è dovuto l'importo di **€ 66,69=** in ragione di 2 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio; tale importo verrà **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2016, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2016, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione,

con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e s.m.i., è **fissata in € 400,16=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, e verrà **versata anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

8) di dare atto che l'imposta di registro è inferiore a € 200,00=, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013, e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

11) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata alla ditta Viola sul Reno srl, P.I. e C.F. 01647720091.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo di risorsa idrica dal fiume Reno per **uso idroelettrico** è stabilito per una **portata massima di 5.000 l/sec, e media di 616 l/s**, per produrre, con un salto di 4,7 m, energia idroelettrica con la **potenza nominale di 28,38 Kw**.

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità

- A) Il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X= 669.083, Y= 906.810, sul terreno di proprietà del richiedente, individuato nel Foglio 3, mappale 98 del NCT del comune di Grizzana Morandi, loc. Sereni, in corrispondenza della sponda destra del fiume Reno, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;
- B) L'opera di presa è costituita da un canale di derivazione in c.a. (in parte tombato e in parte a cielo aperto) a sezione rettangolare, con dimensioni interne medie di circa 2,80 x 2,00 m. Tale canale è dotato di sgrigliatore e di paratoie metalliche di intercettazione e regolazione, e il suo imbocco è situato circa 19 m a monte della briglia posta sul fiume Reno.
- C) Dopo un tratto di circa 172 m, il canale intercetta le acque provenienti dal fosso Fabiani. Tale intercettazione risulta necessaria per evitare esondazioni nelle aree circostanti o problemi di natura idraulica alle sponde del Reno.
- C) Dopo un tragitto di circa 820 m dal punto di presa, il canale immette le acque in una vasca di carico posta all'interno della centrale idroelettrica già esistente.
- D) All'uscita della centrale, le acque vengono restituite al fiume mediante un canale di scarico in c.a a sezione rettangolare con dimensioni di circa 3,45 x 1,85 m e lunghezza di circa 446 m.

Il tratto sotteso dalla derivazione è di circa 1.380 m.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione straordinaria) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso della Struttura sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo **transiti nel corso d'acqua una portata minima di 21.300 l/s** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati (ai sensi della normativa vigente) e rispettare i diritti già concessi alla ditta Reno Idroelettrica srl.

Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

A tal fine, **dovrà essere installato e posto in esercizio un sistema di attivazione del prelievo e di controllo delle portate transitanti** che preveda:

- a) la verifica di attivazione del prelievo solo per portate sul fiume maggiori di 21,3 mc/s;
- b) la verifica che le portate lasciate defluire in alveo a valle della presa siano maggiori di 21,3 mc/s, a garanzia del prelievo concesso a Reno Idroelettrica srl;
- c) la verifica delle portate effettivamente derivate nel rispetto delle condizioni di cui ai due punti precedenti;
- d) la pubblicizzazione (nel caso anche tramite web) dei dati sopra riportati per consentire agli Enti competenti e a Reno Idroelettrica srl (laddove ne faccia richiesta) la verifica del rispetto delle condizioni di concessione sopra riportate;
- e) la trasmissione alla Struttura concedente entro il mese di gennaio di ogni anno, di un report annuale, firmato dal concessionario, che comprovi l'avvenuto rispetto delle condizioni di concessione.

Il sistema di controllo e monitoraggio potrà anche utilizzare i dati forniti dal teleidrometro di ARPAE posizionato poco più a monte, in corrispondenza del ponte stradale che collega Vergato a Grizzana Morandi.

Entro 45 giorni dalla data di adozione del presente atto il progetto di sistema di controllo dovrà essere consegnato all'ente concedente per la sua approvazione. **La derivazione non potrà essere in nessun modo esercitata in assenza di tale approvazione.**

La sommità del **rivestimento in massi** posto davanti **all'opera di presa** dovrà essere inferiore alla soglia della gaveta della briglia e alla quota del fondo alveo sulla sezione trasversale posta in corrispondenza dell'opera di presa. La quota esatta dovrà essere definita in fase di cantiere unitamente al personale del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.

Il profilo e la quota d'imposta della fondazione della **scogliera** a rivestimento e protezione del primo tratto del canale dovrà essere dettagliatamente definita in fase esecutiva, al fine di garantirne la stabilità. Tali dettagli esecutivi dovranno essere concordati con il Servizio Area Reno e Po di Volano a cui dovrà essere richiesta specifica autorizzazione idraulica prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori di sistemazione e ripristino del canale, dovrà essere mantenuto e garantito agli Enti competenti il **passaggio esistente sul canale di adduzione** per consentire l'accesso al fiume Reno.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni della struttura competente sulla sicurezza idraulica, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo. I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta della struttura competente sulla sicurezza idraulica.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la

derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato dalla Struttura concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la struttura concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Gli eventuali lavori di manutenzione in alveo (per es. sghiaio all'imbocco dell'opera di presa, ecc.) dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n. 2102 del 30/12/2013, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2035**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, cioè **entro il 31/12/2035**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la dismissione delle opere e il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, la Struttura concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, la Struttura concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito

del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Polo Pescetto, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della ditta Viola sul Reno srl, P.I. e C.F. 016747720091 presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.